



Ministero della Salute

**NORME NAZIONALI SULLA TUTELA
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
E LOTTA AL RANDAGISMO**

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ





NORME NAZIONALI SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

PREMESSA

IL PRESENTE OPUSCOLO
INFORMATIVO SI PREFIGGE
L'OBIETTIVO DI RENDERE
FACILMENTE INDIVIDUABILI
I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ
CHE LA NORMATIVA VIGENTE
ATTRIBUISCE A CIASCUNA
ISTITUZIONE PUBBLICA NONCHÉ
DI CHIARIRE IN MANIERA
SEMPLICE E SCHEMATICA
I DOVERI CHE COMPETONO
AI PROPRIETARI E DETENTORI
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale *"lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente"*.



COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti nella materia, nonché ai proprietari degli animali.

Negli ultimi anni ulteriori provvedimenti, quali l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.

LE NORME PRINCIPALI

Legge 14 agosto 1991 n° 281
"Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Accordo 6 febbraio 2003
tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy"
recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003

Ordinanza 6 agosto 2008
"Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"

Ordinanza 18 dicembre 2008 e successive modifiche
"Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

Ordinanza 3 marzo 2009
"Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

COMPITI DELLO STATO

- Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l'attuazione della Legge 281/91.
- Attivazione dell'anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico.
- Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere nonché l'utilizzazione degli animali da compagnia nella pet therapy.
- Individuazione dei criteri ed emanazione di linee guida per la programmazione dei corsi di formazione per i proprietari di cani.

- Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.

COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

- Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.
- Istituzione dell'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale.
- Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani.
- Ripartizione dei contributi statali fra gli

enti locali.

- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito.
- Promozione di iniziative mirate all'accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica.
- Promozione delle attività di pet therapy.
- Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell'ASL.
- Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia.
- Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia.

COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

- Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
- Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani.
- Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
- Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le



Ministero della Salute

facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili.

- Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all'obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.
- Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
- Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.
- In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve:
 - Impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
 - Provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;
 - Far segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
 - Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL

- Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi.
- Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip.
- Sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili.
- Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione.
- Organizzazione, d'intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.
- Attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività.
- Invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica.

COMPITI E OBBLIGHI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

- Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
- Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
- Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi.
- Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
- Segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
- Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard);
 - estirpazione delle unghie.
- Rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda.
- Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica.
- In caso di decesso di un animale per

sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL.



Ministero della Salute

RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO E DEL DETENTORE

- Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
- Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
- Obbligo di:
 - Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
 - Fornire al proprio animale:
 - il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti;
 - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - idoneo esercizio fisico;
 - una regolare pulizia degli spazi di dimora.
 - Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 - Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - Portare con sè una museruola, rigida o

morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
- Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
- Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.

È VIETATO A CHIUNQUE

- Abbandonare un animale da compagnia.
- Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo.
- Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.



Ministero della Salute

Direzione generale della Sanità animale e del Farmaco Veterinario
Direzione generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali

www.salute.gov.it